

Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 (BUR n. 127/1992)

NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI (1)

**CAPO I
Disposizioni generali**

Art. 1 (L'oggetto e le finalità).

1. La presente legge disciplina, per quanto di competenza regionale, la variazione delle circoscrizioni dei comuni e delle province, nonché il mutamento delle denominazioni dei comuni.
2. Per l'attuazione del sistema delle autonomie locali, la Regione esercita i propri poteri tenendo presenti:
 - a) le tradizioni civiche e sociali delle singole comunità;
 - b) l'ambito territoriale sociale ed economico più idoneo per l'organizzazione e lo svolgimento dei pubblici servizi.

Art. 2 (I diversi procedimenti legislativi).

1. La variazione delle circoscrizioni o il mutamento delle denominazioni dei comuni all'interno di una provincia avviene con legge regionale, previo referendum consultivo e secondo i procedimenti previsti al capo II.
2. La variazione delle circoscrizioni provinciali avviene per iniziativa dei comuni secondo la disciplina prevista al capo III della presente legge e a norma dell'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

**CAPO II
Le variazioni comunali
SEZIONE I
Il procedimento**

Art. 3 (Le fattispecie possibili).

1. La variazione delle circoscrizioni comunali può consistere:
 - a) nella aggregazione ad altro di parte del territorio di uno o più comuni;
 - b) nella istituzione di un nuovo comune a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni;
 - c) nella incorporazione di uno o più comuni all'interno di altro comune;

d) nella fusione di due o più comuni in uno nuovo.

2. Le variazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato mediante l'unione di comuni.

3. La variazione della denominazione dei comuni consiste nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione.

Art. 4 (L'iniziativa legislativa).

1. L'iniziativa legislativa per la variazione delle circoscrizioni comunali, di cui all'articolo 3, spetta ai soggetti di cui all'articolo 38 dello Statuto, anche in difformità dal programma regionale disciplinato alla sezione III del presente capo.

2. Quando, ai fini della aggregazione di parte del territorio di un comune a favore di altro, l'iniziativa legislativa popolare non possa aver luogo per mancanza del numero legale delle sottoscrizioni, pur rappresentando le stesse almeno un quinto dei cittadini elettori del territorio da aggregare, il comune d'origine, previo accertamento del numero e della regolarità delle sottoscrizioni anche in conformità all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è tenuto a far propria o a respingere la richiesta popolare entro sessanta giorni. Nel primo caso, la richiesta è presentata alla Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 3; nel secondo caso, il procedimento è interrotto.

3. Quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscano titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa comunale, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente commissione consiliare.

4. Nei casi di interruzione del procedimento di cui ai commi 2 e 3, l'iniziativa popolare o comunale non può essere rinnovata prima del decorso di tre anni.

5. Per quanto concerne le circoscrizioni, la relazione illustrativa dei progetti di legge, di cui al presente articolo, se presentati in esecuzione del programma regionale, deve indicare tale conformità; negli altri casi, deve indicare la corrispondenza comunque esistente fra la variazione proposta e i criteri generali indicati all'articolo 12, motivando le ragioni di urgenza e/o di merito, di norma sopravvenute, che giustificano la difformità dalle indicazioni del programma regionale.

6. Per quanto concerne la denominazione dei comuni, l'iniziativa legislativa spetta ai soggetti indicati dall'articolo 38 dello Statuto e, in caso di impossibilità per un comune ad esercitarla, si applicano le norme previste al comma 3; la relazione illustrativa dei progetti di legge deve indicare le ragioni toponomastiche, storiche, culturali,

artistiche, sociali ed economiche che sono alla base della proposta.

Art. 5 (Il giudizio di meritevolezza).

1. Quando il progetto di legge presentato al Consiglio regionale è conforme al programma regionale, la Giunta delibera d'ufficio il referendum consultivo delle popolazioni interessate e il relativo quesito.
2. In caso diverso, il provvedimento è deliberato dopo un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale ai fini dell'ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo.
3. Per il fine di cui al comma 2, la competente commissione consiliare deve acquisire il parere dei consigli comunali e provinciali interessati e svolgere ogni altro atto istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio, affinché questo possa decidere circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della variazione proposta, motivando specificatamente le ragioni di urgenza e/o di merito che giustifichino la difformità dalle indicazioni del programma.
4. Il voto negativo del Consiglio comporta gli effetti previsti dall'articolo 47 del regolamento del Consiglio regionale.
5. In tema di mutamento delle denominazioni comunali, l'indizione del referendum consultivo è deliberata dalla Giunta regionale con le modalità di cui al comma 2. Si prescinde dal referendum, qualora la popolazione del comune interessato, si sia già espressa nell'anno precedente, sullo stesso quesito, secondo le modalità consultive stabilite dallo Statuto comunale.

Art. 6 (Il referendum delle popolazioni interessate).

1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali, di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo 3, il referendum per la consultazione delle popolazioni interessate deve riguardare:
 - a) l'intera popolazione del comune di origine o di quello di destinazione, se la popolazione o il territorio, che è oggetto di trasferimento, costituisce rispettivamente almeno il 30% della popolazione o il 10% del territorio del comune di origine o di quello di destinazione; l'intera popolazione dei comuni interessati, se la percentuale sopraindicata ricorra in ciascun comune;
 - b) la sola popolazione del territorio che è oggetto di trasferimento, negli altri casi.
2. Quando il territorio oggetto di trasferimento sia disabitato e abbia una superficie inferiore alla percentuale di cui alla lett. a) del comma 1, si prescinde dal referendum. ⁽²⁾
3. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per

fusione di comuni ai sensi della lett. d) dell'articolo 3, il referendum deve riguardare la popolazione dei comuni interessati.

4. In caso di consultazione parziale della popolazione di un comune, la Giunta regionale acquisisce, contestualmente alla deliberazione del referendum, il parere del consiglio comunale, sempre che lo stesso non si sia già espresso al riguardo nei tre mesi precedenti.

5. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali, quando siano estesi all'intera popolazione di uno o più comuni e riguardino le variazioni di cui alla lett. a) del comma 1, sono evidenziati sia nel loro risultato complessivo sia disaggregati in base alla suddivisione dei risultati per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.

6. Il referendum consultivo per il mutamento di denominazione dei comuni, di cui all'articolo 3, comma 2, deve riguardare la popolazione dell'intero comune.

7. Ai referendum consultivi si applicano le norme della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge.

Art. 7 (Le delibere comunali).

1. Le delibere comunali di cui al presente capo, sia che consistano in un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, sia che consistano in un parere sull'iniziativa legislativa di altri soggetti, devono essere assunte a maggioranza dei consiglieri assegnati. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 6 le delibere devono essere assunte a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

2. Esse sono pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio, durante i quali gli elettori del comune possono depositare in segreteria eventuali osservazioni od opposizioni relativamente agli atti di iniziativa e di adesione, nonché ai pareri.

3. Alla scadenza del termine, la delibera è inviata alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni e alle opposizioni presentate, nonché alle eventuali controdeduzioni del comune.

4. Analogamente a quanto previsto per le relazioni dei progetti di legge, le delibere comunali devono essere motivate, in riferimento ai diversi oggetti, sui punti espressamente previsti ai commi 5 e 6 dell'articolo 4.

Art. 8 (Il provvedimento legislativo di variazione delle circoscrizioni).

1. Con la legge regionale di variazione delle circoscrizioni comunali devono essere assicurate alle comunità di origine adeguate forme di decentramento degli uffici e/o dei servizi in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.

2. Possono altresì essere previste forme di partecipazione attraverso

organismi di consultazione, quando le popolazioni aggregate presentino caratteristiche di identità collettiva e, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, può essere prevista, in alternativa, l'istituzione di municipi ai sensi dello stesso articolo 9 e dell'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. La legge regionale deve determinare in ogni caso l'ambito territoriale delle nuove circoscrizioni e stabilire le direttive di massima per la soluzione degli aspetti finanziari e patrimoniali connessi con la revisione circoscrizionale.

SEZIONE II

I municipi e le unioni di comuni

Art. 9 (I municipi).

1. Può essere istituito un municipio:

a) nei comuni che siano il risultato di una fusione o incorporazione, quando la popolazione di un centro abitato presenti caratteri di separatezza territoriale e di tradizioni civiche proprie;

b) nei comuni superiori a 10.000 abitanti e inferiori a 100.000, in alternativa alla istituzione di una circoscrizione di decentramento, quando vi sia il consenso degli stessi, sussistano i requisiti di cui alla lett. a) e la popolazione del centro abitato non sia inferiore a 1.000 abitanti.

2. Il municipio, organismo privo di personalità giuridica, ha lo scopo di valorizzare i caratteri civici delle popolazioni locali e di operare un decentramento dei servizi comunali, affidando l'organizzazione e la gestione dei servizi di base e di quelli delegati dal comune ad un comitato di gestione, composto da un prosindaco e da due consultori, eletti fra candidati residenti nel municipio.

3. Il municipio è istituito con legge regionale, che ne determina l'ambito territoriale e i servizi di base.

4. Lo Statuto e il regolamento comunale stabiliscono le forme di elezione popolare del comitato, la sfera di competenza dell'organo collegiale e dei singoli componenti, i poteri e le modalità di partecipazione dei municipi alla programmazione economico-sociale e urbanistica del comune, in armonia con quanto previsto all'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie e patrimoniali.

Art. 10 (L'unione di comuni).

1. L'unione di comuni, ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è una associazione fornita di personalità giuridica, mediante la quale più comuni contigui, nell'ambito di una stessa

provincia, si accordano per l'esercizio comune di una o più funzioni istituzionali e per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione comune di più servizi pubblici, attraverso una forma di governo fondata sull'elezione popolare diretta e in vista di una loro fusione.

2. La Regione, nel quadro del programma volto ad agevolare la costituzione di ambiti territoriali comunali adeguati, individua, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, i comuni rispetto ai quali intende promuovere l'associazione di cui al comma 1.

3. A tal fine, la Giunta regionale avvia i contatti, fornisce le collaborazioni utili sul piano tecnico e scientifico, assegna i contributi straordinari e determina i criteri preferenziali per l'erogazione dei contributi ordinari nei settori di intervento regionale, indicati nello stesso programma regionale.

4. Nel caso di contributi regionali aggiuntivi, qualora non si sia realizzata la fusione ad iniziativa dei comuni alla scadenza del decennio dalla costituzione dell'unione, la Giunta regionale indice d'ufficio il referendum consultivo, previa presentazione al Consiglio regionale del disegno di legge per la relativa fusione.

SEZIONE III **Il programma**

Art. 11 (I contenuti).

1. Per attuare la revisione delle circoscrizioni comunali, secondo i criteri di cui all'articolo 1, la Regione adotta apposito programma.

2. Il programma individua:

a) le parti del territorio di uno o più comuni, che devono essere aggregate ad altro comune;

b) i comuni nei confronti dei quali la Regione intende promuovere l'unione dei comuni ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in vista di una loro eventuale incorporazione o fusione sia nelle zone di pianura sia all'interno o per l'intera estensione di una comunità montana;

c) i comuni di cui la Regione, per consenso degli enti stessi o a seguito del decorso di un decennio dalla costituzione dell'unione dei comuni, proponga la fusione mediante l'istituzione di un nuovo comune o la loro incorporazione in altro comune.

3. Il programma può essere articolato secondo previsioni temporali e deve contenere l'indicazione complessiva delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dello stesso.

Art. 12 (I criteri).

1. Il programma è predisposto sulla base dei seguenti criteri:

- a) in caso di aggregazione di cui alla lett. a) dell'articolo 3, che la località o parte del territorio di un comune, avente comunque caratteri propri di identità, in relazione alla condizione di separatezza geomorfologica e topografica dei luoghi e alla conseguente non economica distribuzione dei servizi, o anche in relazione alle tradizioni culturali o alle consuetudini locali, possa più utilmente essere aggregata ad altro comune;
- b) in caso di istituzione di un nuovo comune a seguito di scorporo ai sensi della lett. b) dell'articolo 3:
- 1) che il nuovo comune abbia una popolazione superiore a 10.000 abitanti e, per converso, ciascuno degli altri conservi una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti;
 - 2) che il nuovo comune presenti disponibilità di mezzi finanziari ed economici sufficienti a provvedere all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei pubblici servizi;
 - 3) che sussista un'obiettiva separazione, in rapporto alla condizione dei luoghi e alle tradizioni locali, tra il nuovo comune e i comuni originari;
- c) in caso di fusione e di incorporazione ai sensi delle lettere c) e d) dell'articolo 3, che sia valutata:
- 1) l'esistenza di forme di collaborazione in atto, con particolare riferimento a Unioni di comuni, a comunità montane, a unità locali socio-sanitarie, ad autorità di bacino e a gestioni associate di servizi;
 - 2) l'esistenza di rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale e alle relazioni culturali;
 - 3) l'esigenza di realizzare una più adeguata organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi, con particolare riferimento al sistema dei trasporti e della viabilità, anche in rapporto ai piani e programmi regionali;
 - 4) l'esigenza di conseguire una più efficace razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale anche in vista di una qualificazione degli abitati.
2. Al fine di favorire la fusione tra comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti e la incorporazione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in un comune con popolazione superiore, il programma riconosce ai comuni interessati per un periodo massimo di dieci anni:
- a) priorità nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti da leggi di settore;
 - b) contributi regionali aggiuntivi sulla base dei seguenti criteri:
 - 1) appartenenza ad una comunità montana;
 - 2) numero dei comuni interessati;
 - 3) entità della popolazione, favorendo la fusione o l'incorporazione fra comuni con minor popolazione;
 - 4) partecipazione ad una unione di comuni.

Art. 13 (Il procedimento).

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone, sulla base dei criteri determinati all'art. 12, il programma di variazione delle circoscrizioni comunali.
2. La proposta è inviata ai comuni compresi nel programma ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro i successivi 60 giorni, i comuni possono presentare osservazioni alla Giunta regionale, che le trasmette al Consiglio con le proprie controdeduzioni nei successivi 60 giorni.
3. Il programma è approvato con provvedimento del Consiglio regionale ed è aggiornato ogni 5 anni con le stesse modalità; nel tempo intermedio può essere variato a seguito di favorevole giudizio di meritevolezza espresso dal Consiglio regionale sui singoli progetti di legge, presentati dai soggetti di cui all'articolo 38 dello Statuto e a norma dell'articolo 4 .

Art. 14 (L'efficacia).

1. A seguito dell'approvazione del programma, la Giunta regionale, in conformità, presenta i disegni di legge, avvia le attività di promozione delle unioni dei comuni, delibera l'indizione dei referendum consultivi ed eroga i contributi ordinari e straordinari.
2. I disegni di legge di cui al comma 1 non sono soggetti a giudizio di meritevolezza ai sensi dell'articolo 5 nè al preventivo parere dei comuni interessati, salvo i casi di cui all'articolo 6, comma 4.
3. L'approvazione del programma non preclude al Consiglio regionale la facoltà di esprimere, in sede di giudizio di meritevolezza e a seguito di specifica istruttoria, parere favorevole su un progetto di legge, da chiunque presentato, in difformità dal programma.

CAPO III

Variazione delle circoscrizioni provinciali

Art. 15 (L'iniziativa comunale).

1. L'iniziativa per l'istituzione di una nuova provincia o per il mutamento di una o più circoscrizioni provinciali nell'ambito della Regione può essere assunta da uno o più comuni compresi nell'area interessata o promossa dalla Giunta regionale sulla base di indicazioni espressamente fornite dal Consiglio regionale o dai documenti della programmazione regionale.
2. In ambedue i casi, l'iniziativa è idonea a promuovere il procedimento di revisione delle circoscrizioni provinciali, a norma

dell'art. 133, comma 1, della Costituzione, quando abbiano partecipato o aderito all'iniziativa la maggioranza dei comuni, e gli stessi rappresentino altresì la maggioranza della popolazione dell'area di variazione della circoscrizione provinciale.

3. A tale fine le deliberazioni dei consigli comunali, assunte col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati e motivate con riferimento agli altri criteri indicati dall'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, devono contenere:

- a) l'elenco dei comuni interessati all'istituzione della nuova provincia o alla loro aggregazione ad altra provincia;
- b) l'indicazione della popolazione dell'area interessata secondo i dati dell'ultimo censimento;
- c) l'individuazione della sede in caso di nuova provincia;
- d) la delimitazione cartografica della nuova circoscrizione e le conseguenti variazioni delle restanti.

4. Le deliberazioni comunali di promozione e di adesione devono avere omologo contenuto e non essere sottoposte a modifiche o condizioni.

Art. 16 (Il parere regionale).

1. Le deliberazioni comunali, nel numero e secondo i requisiti previsti all'art. 15, commi 2 e 3, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro un anno dalla data di adozione della prima delibera comunale di promozione dell'iniziativa o, nel secondo caso, dalla data di invio ai comuni interessati della delibera della Giunta regionale con cui l'iniziativa è promossa; l'inutile decorso del termine comporta l'interruzione del procedimento, che non può essere ripetuto prima di tre anni.

2. La Giunta regionale, verificata l'esistenza delle condizioni per la prosecuzione del procedimento, presenta al Consiglio, entro sessanta giorni, la proposta di parere.

3. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni, delibera il parere di cui all'art. 133, comma 1, della Costituzione e, qualora sia di avviso favorevole, può trasformarlo in proposta di legge ai sensi dell'art. 121 della Costituzione.

CAPO IV Delega alle province

Art. 17 (Successione di comuni).

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni e ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio, per delega della Regione, tenuto conto dei

principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e in armonia con la legge regionale di cui all'articolo 8.

Art. 18 (Fusione o separazione delle rendite e passività).

1. Qualora lo richiedano esigenze generali di un comune o di una frazione, la provincia dispone di propria iniziativa o su richiesta dei comuni o frazioni interessate o su iniziativa della Giunta regionale, la fusione o la separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese di una frazione con quelle del comune cui appartiene.

Art. 19 (Regolamento di confini e apposizione di termini).

1. Quando il confine fra due o più comuni sia incerto o non risulti delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili, la provincia competente per territorio provvede, per delega della Regione, su richiesta di uno dei comuni interessati, al regolamento del confine o all'apposizione dei termini, ammesse le osservazioni degli altri comuni interessati.

2. Qualora i comuni appartengano a province diverse, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Presidente della Regione.

Art. 20 (Termini, direttive, vigilanza e spese).

1. I Consigli provinciali adottano i provvedimenti di cui al presente capo, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'ultima richiesta dei consigli comunali interessati.

2. La Giunta regionale, in ordine alle funzioni delegate, esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza.

3. In caso di accertato inadempimento la Giunta regionale si sostituisce alla provincia nell'esercizio delle funzioni delegate; in caso di diversi e reiterati inadempimenti promuove il provvedimento di revoca.

4. La Giunta regionale trasferisce alle Province, con proprio provvedimento, le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge.

Art. 21 (Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

- per quanto concerne le spese per l'effettuazione dei referendum consultivi regionali con i fondi stanziati al cap. 3210 dello stato di previsione della spesa del bilancio approvato con legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13;
- per quanto concerne i contributi di cui al capo II con i fondi che

verranno iscritti, a partire dall'esercizio finanziario 1993, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, al cap. 3474 di nuova istituzione denominato "Contributi regionali per l'unione e fusione di comuni";

- per le spese relative alle funzioni delegate alle province di cui al capo IV con lo stanziamento iscritto al cap. 4100 del bilancio 1992.

CAPO V

Norme transitorie e finali

Art. 22 (Norma transitoria).

1. Fino all'approvazione del programma di cui alla sezione III del capo II, le iniziative legislative pendenti in materia sono soggette al giudizio di meritevolezza a norma della presente legge.

Art. 23 (Abrogazione).

1.E' abrogata la legge regionale 16 luglio 1973, n. 17, recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di circoscrizioni comunali.

Art. 24 (Dichiarazione d'urgenza).

1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

SOMMARIO

| | |
|---|--|
| CAPO I Disposizioni generali | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 1 (L'oggetto e le finalità). | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 2 (I diversi procedimenti legislativi). ... | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| CAPO II Le variazioni comunali | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| SEZIONE I Il procedimento | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 3 (Le fattispecie possibili). | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 4 (L'iniziativa legislativa). | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 5 (Il giudizio di meritevolezza). | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 6 (Il referendum delle popolazioni interessate). | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 7 (Le delibere comunali). | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 8 (Il provvedimento legislativo di variazione delle circoscrizioni). | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| SEZIONE II I municipi e le unioni di comuni | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 9 (I municipi). | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 10 (L'unione di comuni). | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| SEZIONE III Il programma | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 11 (I contenuti). | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 12 (I criteri). | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 13 (Il procedimento). | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 14 (L'efficacia). | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| CAPO III Variazione delle circoscrizioni provinciali | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 15 (L'iniziativa comunale). | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 16 (Il parere regionale). | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| CAPO IV Delega alle province | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 17 (Successione di comuni). | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 18 (Fusione o separazione delle rendite e passività). | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 19 (Regolamento di confini e apposizione di termini). .. | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 20 (Termini, direttive, vigilanza e spese). .. | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 21 (Norma finanziaria). | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| CAPO V Norme transitorie e finali | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 22 (Norma transitoria). | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 23 (Abrogazione). | Errore: sorgente del riferimento non trovata |
| Art. 24 (Dichiarazione d'urgenza). .. | Errore: sorgente del riferimento non trovata |

1() Con sentenza n. 94/2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'articolo 6.

2() Con sentenza n. 94/2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'articolo 6.